FRANCIA

Conseil constitutionnel, decisione n. 2026-1226 QPC del 16 ottobre 2026, *M. Stéphane G.* [Ineleggibilità dei funzionari dei corpi operativi della Polizia nazionale al mandato di consigliere comunale]

20/10/2026

Il *Conseil constitutionnel* ha rigettato una *question prioritaire de constitutionnalité* che gli era stata sottoposta dal *Conseil d'État*.

Era sospettato d'incostituzionalità l'art. L. 231 del Codice elettorale, nella formulazione derivante dalla legge n. 2025-797 dell'11 agosto 2025. Secondo questa disposizione, i funzionari dei corpi operativi della Polizia nazionale non possono essere eletti consiglieri comunali nei Comuni situati nel territorio in cui esercitano o hanno esercitato le loro funzioni fino a non più di sei mesi prima. Il ricorrente nel giudizio *a quo* ha contestato il fatto che venga così prevista un'ineleggibilità che si applica a tutti i funzionari, indipendentemente dal loro grado e dai loro compiti. La causa d'ineleggibilità, inoltre, avrebbe un ambito di applicazione territoriale eccessivamente vasto. Ciò darebbe luogo a una violazione del diritto all'elettorato passivo, tutelato dall'art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino.

Il *Conseil constitutionnel* ha ricordato che il legislatore può limitare il diritto all'elettorato passivo soltanto «nella misura necessaria al rispetto del principio di eguaglianza dinanzi al suffragio e alla preservazione della libertà dell'elettore» (par. 4); d'altra parte, l'organo di giustizia costituzionale deve rispettare, in linea di principio, la discrezionalità del legislatore.

La causa d'ineleggibilità prevista dalla disposizione contestata interessa soltanto i funzionari appartenenti ai corpi operativi della Polizia nazionale. Dalla legislazione vigente si può desumere che si tratta di una peculiare categoria di funzionari, sottoposta a obblighi particolari in ragione della natura specifica dei loro compiti e delle loro eccezionali responsabilità. La causa d'ineleggibilità si applica soltanto nei comuni situati nel territorio in cui i funzionari prestano o hanno pestato servizio, e questo entro una cornice temporale ben definita; il termine di sei mesi, inoltre, non può essere fatto valere nei confronti di candidati che risultino collocati in quiescenza il giorno delle elezioni. Il legislatore, dunque, ha effettuato un bilanciamento «non manifestamente squilibrato» (par. 11) fra i beni costituzionali coinvolti.

La decisione è consultabile a questo *link*; non è stato pubblicato un comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne